

indagati che avrebbero scaricato materiale pedofilo dai pc in uffici pubblici. Secondo gli investigatori esiste una buona possibilità che tutti gli indagati detengano materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'operazione Max due uomini sono stati arrestati, uno a Roma e l'altro a Catania: nelle loro abitazioni è stato trovato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, migliaia di file che ritraevano bambini dai 6 ai 10 anni violentati e seviziati.

Anche le operazioni di servizio condotte dall'Arma dei Carabinieri per il contrasto allo sfruttamento sessuale della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori nel biennio 2005/2007 hanno portato a numerosi arresti:

- **17 gennaio 2006** - I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e delle Compagnie di Melito Porto Salvo (RC) e Milazzo (ME) hanno arrestato - in esecuzione di o.c.c. - 7 persone, responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, nonché alla produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

- **L'Operazione "ICEBREAKER"** - Frutto della partecipazione dell'Arma dei Carabinieri al Gruppo di lavoro sull'Analisis Work Files (AWF) "TWINS", creato presso l'Ufficio Europeo di Polizia - Europol per il contrasto della **pedopornografia via Internet**. L'attività investigativa è stata avviata nell'agosto del 2004 sulla base dell'individuazione di un cittadino italiano che, avvalendosi dei c.d. "spazi web gratuiti", aveva creato un Sito internet, il cui nome non era in alcun modo riconducibile alla pedofilia, attraverso il quale divulgava sulla Rete materiale pedopornografico, avvalendosi di sofisticate tecniche di copertura. In particolare, l'accesso al materiale messo a disposizione sul Sito avveniva mediante sistemi criptati e password, mentre i singoli files contenenti immagini pedopornografiche erano stati denominati con semplici sigle numeriche, in modo tale da renderli individuabili solo a chi era a conoscenza di tale traffico.

Il successivo sviluppo delle indagini ha consentito di:

- identificare tutti i soggetti che prelevavano il materiale illecito dal Sito italiano, appurando che tale condotta non era episodica, bensì riconducibile all'appartenenza dell'indagato ad ambiti criminali organizzati a livello internazionale, dediti alla pornografia minorile;
- accertare che i soggetti coinvolti in tale attività illecita, a loro volta, agivano creando sulla Rete internet delle "comunità virtuali" a carattere segreto, utilizzando uno strumento telematico noto come BBS (acronimo di *Bulletin Board of System*). Al riguardo, il soggetto identificato in Italia si è fatto accreditare presso tali BBS mettendo a disposizione il materiale pedopornografico pubblicato sul sito da lui stesso creato.

La proposta di attivare un progetto investigativo in ambito Europol è stata avanzata nel febbraio 2005 dal Comando Provinciale CC di Roma nel corso di un Meeting di esperti sul citato AWF "TWINS". La guida dell'iniziativa, alla quale hanno aderito immediatamente gran parte degli Stati membri, è stata pertanto affidata all'Arma. Nello sviluppo delle indagini, estese in 13 Paesi europei², è stata richiesta la collaborazione anche di Paesi extra-europei, i cui tempi per la cooperazione sono risultati tuttavia più lunghi. Grazie alle procedure di cooperazione internazionale di polizia, sono stati complessivamente individuati circa 200 obiettivi in tutta Europa,

² Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Slovacca, Svezia, Portogallo e Ungheria. A questi si aggiunge anche l'Islanda che, pur non facendo parte dell'U.E., ha siglato un accordo bilaterale di cooperazione con Europol.

collegati all'indagato italiano, che sono stati contemporaneamente oggetto di perquisizione in un primo "giorno d'azione comune" (*day of action*), che ha avuto luogo il 14 giugno 2005. In Italia sono state eseguite 56 perquisizioni che hanno interessato gran parte del Territorio nazionale². L'operazione, nel complesso, ha consentito l'incriminazione di 61 persone indagate, 25 delle quali tratte in arresto il giorno delle perquisizioni. Il 21 settembre 2005 è stata data esecuzione alla seconda fase, nel corso della quale il Comando Provinciale di Roma ha eseguito, nella Capitale e in Catania, 4 perquisizioni a carico di altrettanti soggetti responsabili di detenzione di materiale pedopornografico, sequestrando copioso materiale informatico utile al prosieguo delle indagini, mentre in altri cinque Stati europei (Olanda, Svezia, Regno Unito, Francia e Danimarca) sono state effettuate, dalle F.P. dei quel Paesi, ulteriori 82 perquisizioni domiciliari e tratte in arresto 23 persone. L'Operazione, che ha riscosso unanime apprezzamento da parte di autorità di governo in Italia e all'estero, è citata tra le attività di cooperazione internazionale più significative nel Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia 2005.

- **L'Operazione "FLASHPOINT"** - Il 15 febbraio 2007, il Comando Provinciale di Roma ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché a 25 decreti di perquisizione locale emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili **del reato di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico**. I provvedimenti, eseguiti dai Comandi territoriali di Roma, Parma, Como, Treviso, Gorizia, Reggio Emilia, Ancona, Cagliari, Matera, Palermo, Genova, Salerno, Savona, Milano e Bolzano, saranno estesi anche in Slovenia, Svizzera e Romania per un totale di 40 perquisizioni. L'indagine è stata sviluppata, su iniziativa del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito dell'**Analysis Work File "TWINS" di Europol**, progetto finalizzato al **coordinamento delle attività info-investigative di contrasto alla pornografia minorile on line**. L'attività investigativa che è stata condotta anche attraverso intercettazioni telematiche di una "comunità virtuale", a carattere segreto, nota come BBS (acronimo di *Bulletin Board of System*), attraverso la quale il materiale illecito veniva diffuso impiegando sofisticate tecniche di criptazione, costituisce lo sviluppo di analoga indagine (Operazione "ICEBREAKER"), condotta dal medesimo Reparto nel 2004 e 2005.

6. Le nuove prospettive in ambito nazionale

6.1. Dal DDL recante "Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione" al "Pacchetto Sicurezza"

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 2006 approvò il DDL **"Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell'ambito della famiglia, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione"**, presentato dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, con il Ministro della Giustizia e il Ministro per i diritti e le Pari Opportunità.

Il d.d.l. si propone di compiere un passo avanti nell'attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione ed anche di rispondere alle molteplici sollecitazioni internazionali (dalla Carta dei diritti fondamentali UE ad ultimo, del Piano 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle

² Tutte le Regioni ad eccezione di Molise, Basilicata, Sardegna e Valle d'Aosta.

donne, con particolare riferimento alla violenza domestica). Lo schema propone tre livelli integrati di intervento in tutti i casi di violenza: misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni; riconoscimento di diritti alle vittime di violenza; tutela penale delle vittime di violenza, ampliamento della tutela processuale, sia penale che civile. Sotto quest'ultimo profilo si devono segnalare le disposizioni contenute negli articoli che vanno dal 10 al 22, contenenti innovazioni volte a rafforzare anche la tutela dei minori contro la violenza.

Il DDL ha un asse normativo prioritario volto alla riforma dei reati di violenza familiare, ma contiene complessivamente molte norme che sono rilevanti per la lotta contro gli abusi sessuali sui minori:

- All'**art. 8** vengono definiti i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572 c.p. "maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli", 600 bis "prostituzione minorile", 600 ter "pornografia minorile", 609 bis "violenza sessuale", 609 quater "atti sessuali con minorenni", 609 quinquies "corruzione di minorenne", e 609 octies "violenza sessuale di gruppo".
- All'**art. 10** è prevista un'aggravante nel caso in cui il reato di "maltrattamenti contro familiari e conviventi" sia commesso contro minori di anni 14.
- L'**articolo 12 comma 1** prevede l'inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa inferiore ai 14 anni sancita dall'articolo 609-sexies per i delitti di cui agli articoli 600 "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 600bis "Prostituzione minorile", 600ter "Pornografia minorile", 601 "Tratta di persone" e 602 "Acquisto e alienazione di schiavi".
- L'**articolo 12 comma 4** introduce un'aggravante per la violenza sessuale commessa "nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore". Oggi l'articolo prevede questo tipo di aggravante solo per il caso in cui la vittima sia un minore di anni 16.
- L'**articolo 12 comma 5** introduce un'aggravante per la violenza sessuale commessa "nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
- L'**articolo 12 comma 6** introduce per il reato di "Atti sessuali con minorenne" un limite per la concessione dell'attenuante che non deve eccedere i due terzi della pena. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice dovrebbe inoltre valutare, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.
- L'**articolo 12 comma 7** introduce alcune integrazioni al reato di "corruzione di minorenne" (art. 609 quinquies c.p.). In particolare, tale fattispecie di reato dovrebbe includere anche il comportamento di chi mostri materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. Inoltre, per tali reati, la pena verrebbe aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza.
- L'**articolo 12 comma 8** introduce una nuova fattispecie di reato, l'adescamento di minore, a cui soggiace "chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo".
- L'**articolo 12 comma 8** afferma che nei casi di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minore di anni dieci, corruzione di minorenne commessa dall'ascendente dal genitore

anche adottivo, o il di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia stato affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di stabile convivenza, violenza sessuale di gruppo aggravata, le circostanze attenuanti non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti.

- **L'articolo 15** raddoppia i termini di prescrizione, che dunque diventano il doppio del massimo della pena edittale, per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale su minori di anni quattordici, violenza sessuale nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, atti sessuali su minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenne.

Per quanto riguarda le modifiche del codice di procedura penale:

- **L'articolo 16 comma 1 lettera d** introduce l'arresto obbligatorio per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne se aggravati e violenza sessuale di gruppo.
- **L'articolo 16 comma 1 lettera e** rende possibile effettuare con incidente probatorio l'assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne, nonché della parte offesa anche maggiorenne.
- **L'articolo 16 comma 1 lettera g** estende il ricorso a modalità protette all'audizione del minore ultrasedicenne, allorché il giudice ne ravvisi la necessità o l'opportunità in relazione alle esigenze di tutela delle persone coinvolte. Amplia inoltre i reati per cui possono essere utilizzate tali modalità, aggiungendo i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, la violenza sessuale di gruppo, la corruzione di minorenne e l'adescamento di minorenne.
- **L'articolo 16 comma 1 lettera h** integra l'elenco dei delitti per cui può essere utilizzato per l'assunzione della testimonianza attraverso lo specchio unidirezionale e l'impianto citofonico (aggiungendo i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, la violenza sessuale di gruppo, la corruzione di minorenne e l'adescamento di minorenne).
- **L'articolo 17** prevede che il Pubblico Ministero proceda con il giudizio immediato per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, qualora sussistano i presupposti fissati dalla legge. Viene innalzato a centoventi giorni dalla notizia di reato il tempo massimo entro il quale il Pm deve trasmettere la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice.
- **L'articolo 19** prevede che per i delitti di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, possa intervenire in giudizio come ente rappresentativo di interessi lesi dal reato.

Come è noto, il DDL non ha concluso il vaglio da parte delle Commissioni parlamentari competenti, tuttavia alcune norme hanno trovato collocazione all'interno del cosiddetto "Pacchetto sicurezza 2007" elaborato dal Governo. Nel nuovo testo, infatti, si registrano importanti novità con riguardo alla tutela delle donne e dei minori, con una particolare attenzione alla tutela dallo sfruttamento sessuale attuato attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

6.2. Il “Pacchetto sicurezza 2007”

L’articolato insieme di norme che costituisce il “pacchetto sicurezza” trova collocazione in quattro distinti disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di sicurezza urbana.
2. Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena.
3. Adesione al Trattato di Prum. Istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA.
4. Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l’emanazione di un Testo Unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e per il potenziamento degli uffici giudiziari.

Il Disegno di legge “**Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e certezza della pena**”, ha l’obiettivo di fornire risposte adeguate al bisogno di sicurezza quotidiano dei cittadini. Si è così deciso di modificare le norme ereditate dai passati governi per intervenire sui reati che destano massimo allarme, muovendosi su due fronti: sul piano sostanziale, con l’introduzione di nuovi reati per tutelare i soggetti deboli, e su quello processuale.

Tra le nuove misure legislative di contrasto alla criminalità inserite dal ddl concernenti la tutela di donne e minori, è anzitutto previsto un nuovo articolo del codice penale (609 undecies) che introduce il reato di “**adescamento di minorenni**”. Si applica all’utilizzo di Internet e delle altre reti di comunicazione, dagli sms ai videomessaggi trasmessi con il cellulare, finalizzato all’abuso o sfruttamento a scopo sessuale di minori di 16 anni. Si tratta di un’importante innovazione fortemente voluta dal Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, per rafforzare la vigilanza e la prevenzione degli abusi sessuali nei confronti dei minori. Questo tipo di adescamento, conosciuto anche con il termine “**grooming**”, è molto insidioso proprio per le sue modalità apparentemente amichevoli, che consentono a chi abusa di superare gradualmente le resistenze del minore attraverso una vera e propria manipolazione psicologica. Il metodo può variare, ma il fine è sempre lo stesso: carpire la fiducia della potenziale vittima presentandosi come amico o offrendo altri vantaggi, fino a convincerla della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori. Viene inoltre prevista una aggravante specifica se la **violenza sessuale** è commessa da una persona che ha relazioni affettive o di convivenza o matrimonio con la vittima. Maggiore tutela viene riconosciuta anche per le vittime di **maltrattamenti**: chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente è punito con la reclusione fino a 6 anni, con una aggravante specifica per chi commette reato a danno di minore di 14 anni. Il provvedimento, peraltro, non si limita all’aspetto sanzionatorio: l’obiettivo è anche quello di garantire che i magistrati e il Tribunale di sorveglianza, prima di decidere sull’eventuale concessione di benefici ai detenuti, indaghino in modo approfondito sulla propensione a delinquere ulteriormente e tengano in considerazione la partecipazione o meno a percorsi riabilitativi. Pertanto, sono previsti anche specifici programmi di riabilitazione per chi è stato condannato per violenza o sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni e viene stabilito che le **misure alternative** o eventuali **altri benefici** possano essere concessi solo dopo il superamento di tali percorsi. Dal punto di vista procedurale sono ampliate le possibilità di utilizzo dell’**incidente probatorio**, per facilitare l’assunzione della testimonianza di minorenni o della persona offesa da reati quali il maltrattamento in famiglia o gli abusi. Si prevede infine, espressamente, la **custodia cautelare per minorenni** indagati o imputati di furto in appartamento o con strappo.

Il Disegno di legge intitolato “**Disposizioni in materia di sicurezza urbana**” contiene norme più stringenti contro la criminalità urbana, prevedendo strumenti nuovi per combattere quei reati che più di altri contribuiscono al senso di insicurezza dei cittadini. Specifica attenzione viene posta alla tutela dei minorenni, punendo con più severità coloro che li sfruttano, mettendo a rischio la loro integrità personale, fisica e psichica, e coloro che li rendono partecipi di attività criminose. Per

contrastare questi fenomeni il disegno di legge punta innanzitutto a sanzionare in modo severo chi costringe i minori a pratiche avvilenti a sfondo economico. Viene così introdotta, anzitutto, una nuova fattispecie di reato, concernente l'**impiego di minori nell'accattonaggio**. In particolare, viene punita con la reclusione fino a 3 anni la condotta di chi si avvale di un minore di 14 anni per mendicare o permette che il minore mendichi o che altri se ne avvalga per mendicare. Viene inoltre introdotta la **perdita della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio** attinente all'amministrazione di sostegno, tutela e curatela nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi siano commessi da genitori. Per contrastare, poi, la diffusione della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi si punta su un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni, in modo da creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori: vengono previste specifiche **circostanze aggravanti** per i maggiorenni, qualora il **reato venga commesso con la partecipazione di un minore di anni 18**. Anche rispetto alla **violenza familiare su donne straniere** si registra una particolare attenzione: le donne straniere che denunciano violenze familiari o vittime di violenze familiari sulle quali è in corso un'indagine possono ricevere dal questore un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. L'autorizzazione è legata a un percorso di integrazione che affianca la donna vittima di violenza.

Tra le novità recenti, non è possibile non far cenno al fatto che il **Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri** ha recentemente promosso una **campagna volta ad incentivare la prevenzione e il contrasto di tutte le forme di violenza sessuale e di genere** - sulle donne, i minori, i disabili, gli anziani, le persone di diverso orientamento sessuale e gli immigrati - **e della tutela e reinserimento delle vittime**. Il comunicato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2007) detta le regole per la presentazione di progetti finalizzati ad azioni che possano usufruire dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, le cui risorse destinate per l'anno in corso ammontano a 2.150.000 euro. Verranno privilegiati i progetti che prevedano interventi integrati, che coinvolgano cioè soggetti pubblici e del privato sociale, come i servizi sanitari, i servizi sociali, le forze dell'ordine, i servizi educativi e i consulenti legali e psicologici; inoltre sono sostenute campagne rivolte a sviluppare e sperimentare strumenti metodologici, formativi e valutativi; sperimentare standard e procedure per i processi inter-organizzativi e inter-settoriali; sensibilizzare e informare attraverso giornate di studio e seminari di approfondimento per affrontare le complessità del fenomeno della violenza di genere.

Il finanziamento sopra descritto è reso possibile dalla legge 27.12.2006, n. 296 (**Legge finanziaria 2007**), che ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità di un fondo denominato "**Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere**", destinato in quota parte all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e in quota parte ad un Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. In particolare, il Piano d'azione nazionale rappresenta lo strumento per elaborare e sviluppare la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza, nonché di protezione, tutela e reinserimento delle vittime. Gli assi strategici della politica nazionale sono:

- la prevenzione ed il contrasto della violenza sessuale e di genere a danno di adulte, minori, persone di diverso orientamento sessuale, disabili e migranti;
- l'individuazione delle varie forme di violenza, la valutazione del loro impatto sociale, economico e culturale e lo sviluppo dei meccanismi di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno e la sua complessità;
- la protezione delle vittime anche attraverso interventi normativi se necessari;
- la sensibilizzazione e l'informazione sull'uguaglianza e il contrasto delle discriminazioni.

- Particolare priorità è data all'integrazione tra le azioni dei vari soggetti pubblici e privati a livello locale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sotto tre profili d'intervento:
- misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sessuale e di genere e le discriminazioni;
- misure per la tutela, la protezione delle vittime che prevedono interventi anche a favore dei minori attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine;
- misure per il reinserimento sociale ed economico delle vittime attraverso una rete di servizi dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine.

In tale contesto, è infine opportuno ricordare che la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (**Legge Finanziaria 2008**) prevede un ulteriore fondo di 20 milioni di euro per lo sviluppo e l'implementazione del Piano nazionale contro la violenza alle donne (art.103) ed autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

7. Gli orientamenti giurisprudenziali

E' passato troppo poco tempo dall'entrata in vigore della legge n.38/2006 per poter effettuare un'analisi degli orientamenti maturati dalla giurisprudenza, è comunque sembrato interessante verificare quali siano le prime novità prodotte e passare in rassegna alcuni significative pronunce della Suprema Corte di Cassazione.

Con Sentenza n. 20303 del 14 giugno 2006, la Cassazione, Sezione Penale, esamina il contenuto dell'**art. 600 ter c.p. "Pornografia minorile"**³ e dell'**art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico"**⁴ alla luce della nuova legge, affermando che mentre il reato previsto dall'art. 600 ter c.p. è integrato quando la condotta del soggetto che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto (come affermato dalla famosa sentenza n. 13/2000 delle SSUU), per la configurabilità del reato

³ Art. 600-ter. Pornografia minorile(1)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a €258.228.(2)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da €1.549 a €5.164.(2) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)

(1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2)Commi inseriti ex l. 6/2/2006 n. 38

⁴ Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico(1)(2). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. (1)Art. inserito ex l. 3/8/1998 n.269; (2) Art. sostituito ex l. 6/2/2006 n.38

previsto dall'art. 600 quater non occorre che sussista tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del suddetto materiale. Tale ultimo reato, dunque, è integrato qualora il soggetto abbia cognizione della natura pedopornografica del materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni 18, sfruttamento che avviene quando il minore sia stato utilizzato a qualsiasi fine, non necessariamente al lucro, perchè sfruttare i minori vuoi dire impiegarli come mezzo, anzichè rispettarli come fine e come valore in sé: significa, insomma, offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più ancora in formazione e non ancora strutturata.

È poi importante ricordare la Sentenza della Cassazione penale n. 33470 del 5 ottobre 2006 perchè compie un'ampia disamina dei riferimenti di legge che motivano la repressione di reati in materia di **prostituzione minorile**. Richiamando la Legge 269 del 1998, in particolare quanto contenuto nel prologo (ovverosia che è obiettivo primario "la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale"), la Cassazione sottolinea che in tale modo, il Legislatore ha inteso dare corpo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (ratificata con L. n. 176 del 1991) nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996. Aderendo alla citata Convenzione, l'Italia - per cui la tutela della gioventù è inserita nell'art. 31 Cost., comma 2 - si è impegnata a proteggere i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale ed, in particolare, ad adottare le necessarie misure per prevenire ed impedire: a) l'induzione o coercizione di un bambino per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale; b) lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali; c) lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici.

Tali direttive giustificano una tutela penale più pregnante per i fanciulli, rispetto agli adulti, perchè i primi sono soggetti manipolabili, inadeguati ad autodeterminarsi, facilmente influenzabili ed inducibili ad atti sessuali che possono avere ricadute negative, anche non emendabili, sul loro futuro sviluppo psicofisico. Questa particolare tutela del minore, per quanto concerne le attività di prostituzione, è demandata all'art. **600 bis c.p.** che non ha inteso proteggere ogni persona dedita alla prostituzione, ma solo una fascia di soggetti deboli perchè naturalmente immaturi in ragione della loro età; per questo è lecito concludere che, nell'ambito della repressione penale contro la prostituzione, la nuova ipotesi di reato rappresenti una fattispecie del tutto innovativa. Con l'art. 600 bis c.p., il Legislatore non si è limitato a trasformare la prostituzione minorile da circostanza aggravata (quale era L. n. 75 del 1958, ex art. 4, n. 2) in reato autonomo, ma ha elaborato una inedita fattispecie di reato (conf. Cass. Sezione 3 sentenze 28854/2003, 17717/2002).

Il bene protetto dalla norma non è più la moralità pubblica, ma la tutela del libero sviluppo del minore, che può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo; le condotte punibili sono state oggetto di rielaborazione in quanto non più individuate con la casistica della L. n. 75 del 1958, ma ristrette alla induzione, favoreggiamento, sfruttamento. Inoltre, per la prima volta il Legislatore, per cercare di eliminare ogni forma di prostituzione minorile, ha introdotto una inedita fattispecie di reato sottoponendo a sanzione penale anche il cliente; anche questo è un indice forte per concludere che la nuova ipotesi di reato non sia una riformulazione della precedente. Sul punto va rilevato che una nozione di prostituzione minorile è desumibile dal protocollo della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che, all'art. 2, definisce il fenomeno come l'impiego di un bambino (cioè di un soggetto inferiore agli anni diciotto) in attività sessuali in cambio di una remunerazione o di qualunque altra forma di ricompensa.

La Corte, dunque, rileva che nel concetto di **induzione alla prostituzione minorile** di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, sia da includere anche l'attività persuasiva posta in essere con riguardo ad un solo cliente perchè pure tale condotta sia idonea a produrre alla personalità non ancora strutturata del minore i danni che la legge intende evitare. Di conseguenza, non è necessario che il soggetto

passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che il soggetto convinca il minore a fare mercimonio del suo corpo.

Relativamente al reato di **pornografia minorile** previsto dall'art. 600 ter c.p., la Cass. conferma la decisione delle Sezioni Unite (le quali avevano deciso con riferimento alla originaria formulazione della norma con sentenza 13/2000 già citata), che hanno escluso che tra i requisiti costitutivi della fattispecie sia annoverabile il fine di lucro, ma hanno precisato come sia elemento necessario che dalla strumentalizzazione dei minori derivi il pericolo concreto della diffusione del materiale. Una serie di elementi dai quali desumere correttamente che il materiale sia destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia sono: il concreto collegamento dell'agente con altri soggetti pedofili potenziali destinatari del prodotto pornografico; la disponibilità di strumenti tecnici idonei a diffondere le immagini in cerchie vaste di destinatari; l'utilizzo contemporaneo di più minori; la trasmissione su internet di almeno una foto pornografica. Tali elementi di fatto sono altamente sintomatici per ritenere sussistente il pericolo, qualificato dal requisito della concretezza, che le immagini siano destinate alla diffusione.

Da porre in evidenza anche la sentenza della Cassazione, Sezione III, del 12.07.2007 n° 27252 che afferma:

“mentre l'introduzione dell'art. **600ter c.p.**, nel Codice Penale (L. 3 agosto 1998, n. 269), si caratterizzava per la lotta allo "sfruttamento" dei minori per finalità di pornografia, la L. n. 38 del 2006 ha inteso eliminare le difficoltà ricostruttive e valutative connesse alla rigidità dell'originaria formulazione ed ampliare la sfera di tutela e lo ha fatto sostituendo al comma 1, il termine "sfrutta" con quello di "utilizza", aggiungendo al comma 3, il verbo "diffonde".... Il risultato è una norma che nel suo complesso mira a sanzionare non soltanto le attività commerciali o comunque a sfondo economico che si relazionano a condotte pornografiche coinvolgenti minori, ma anche le condotte che comunque danno origine a materiale pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età". La Corte ritiene, in sostanza, che il reato previsto dall'art. 600 ter c.p., intenda fissare per i minori **una tutela anticipata rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, anche la mera "utilizzazione" e la mera "induzione" a partecipare**: si tratta, infatti, di azioni di per sé degradanti e connotate da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale così prodotto o raccolto può conoscere. La Corte sottolinea altresì che il suddetto **reato comprenda anche le azioni compiute da minori e tra minori**, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie: pertanto, mentre per i rapporti sessuali, che rappresentano in sé una fisiologica espressione della personalità, il legislatore ha inteso evitare l'intervento penale in caso di rapporti tra due minori che presentano condizioni personali simili, del tutto diversa è la situazione in caso di condotte che presuppongono sia una offesa alla dignità del minore coinvolto in realizzazioni pornografiche sia una evidente situazione di sproporzione nella posizione di forza dei soggetti coinvolti. Con la stessa pronuncia, infine, la Corte ricorda poi l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'iniziale o parziale consenso della persona in favore di rapporti sessuali non legittima condotte che vadano oltre, per modalità o intensità, il consenso prestato, così che in campo sessuale non può invocarsi la presunzione del consenso ed assumono carattere illecito gli atti compiuti al di fuori della sfera di reciproca accettazione (tra le altre, si vedano Sezione Terza Penale, sentenza n. 16292 del 7 marzo - 12 maggio 2006, Mansi, RV. 234171, e sentenza n. 25727 del 24 febbraio - 9 giugno 2004, Guzzardi, RV. 228687). Anche tale principio, connaturato alla tutela della, dignità e libertà della persona, trova applicazione anche con riferimento alle condotte poste in essere da persone minori di età, ovviamente con riferimento ai limiti di età previsti per la persona offesa e nei casi in cui venga accertata la capacità dell'autore del reato di comprendere il disvalore del fatto (art. 98 c.p.)

Infine, una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, del 20 settembre 2007 (dep. 12 novembre 2007), n. 41570, nel confermare il dettato normativo dell'art. 600 quater c.p., che sanziona chi si procura o detiene materiale pedopornografico, evidenzia altresì un'interpretazione nuova dell'art. 14 della legge 269/1998 sulle attività di contrasto. L'articolo in questione prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possano, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione.

La Suprema Corte conferma i contenuti dell'articolo, precisando inoltre che ove dette indagini siano state espletate anche per violazioni dell'art. 600 quater c.p. (che sanziona chi si procura o detiene materiale pedopornografico), rimangono utilizzabili tutti quegli elementi raccolti sulla base delle predette attività che possano permettere di acquisire la notizia criminis, in particolare per iscrivere il soggetto intercettato nel registro degli indagati. L'importante, afferma la Cassazione è che il prosieguo delle indagini sia di stampo "tradizionale", magari mediante perquisizioni e sequestri. Si tratta di un'interpretazione certamente importante che appare in linea con l'orientamento del legislatore, il quale con l'approvazione della legge n.38/2006 ha inteso ampliare e rafforzare l'azione di repressione anche contro coloro che si procurano e detengono materiale pedopornografico:

"Appare, invero, a questa Corte che qualsiasi espressione della propria personalità e libertà possa essere considerata lecita e costituzionalmente garantita nella misura in cui la sua esplicazione non comporti danno per altre persone: specialmente se si tratti di soggetti incapaci di difendersi e impossibilitati ad operare delle libere scelte. Anche perché è indubbio che tutta l'attività organizzata ai fini della produzione, diffusione e messa in commercio di certe immagini (...) esiste e si perpetua solo perché vi è a monte una domanda: un pubblico, cioè, di consumatori che intende acquistarle e detenerle. Pertanto, il comportamento di chi accede ai siti e versa gli importi richiesti per procurarsi il prodotto è altrettanto pregiudizievole di quello dei produttori. Ed è questa la ragione, per la quale, del tutto legittimamente, il legislatore punisce anche quelle condotte che concorrono a procurare una grave lesione alla libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti."

La Sentenza appare di interesse anche perché attualizza la complessità del sistema di repressione dei reati di pedopornografia, che ormai vede pienamente in prima linea anche l'Arma dei Carabinieri. La Cassazione, infatti, si sofferma su chi sia deputato a norma della L. 269/1998, a condurre attività di indagine e di contrasto, chiarendo che non solo la Polizia Postale, ma anche altri soggetti che ricoprono le funzioni di polizia giudiziaria, come i Carabinieri, possono dare il via a operazioni sotto copertura: "Del pari infondata la lagnanza, secondo la quale l'attività di contrasto era stata affidata ai Carabinieri piuttosto che alla polizia postale: appunto perché, come si evince dalla normativa competente, la possibilità data alla polizia postale di svolgere indagini deve dirsi estensiva, piuttosto che limitativa, rispetto ai poteri di ricorrere alle forze ordinarie di p.g."

In una diversa prospettiva, interessante appare anche la Sentenza n. 24561 del 17 luglio 2006, nella quale la Cassazione Penale affronta problemi processuali inerenti la comminazione delle pene.

A questo proposito, la Cassazione ha ricordato che vanno affermati i seguenti principi:

- a) secondo la disciplina vigente, prima della legge 38/2006, tra i delitti ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve, individuati dall'art. 656 Cpp., comma 9 (attraverso il rinvio all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, legge 354/75) è compreso quello di associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle varie fattispecie di violenza sessuale, ma non sono inclusi i delitti di violenza sessuale commessi al di fuori del vincolo associativo;
- b) dopo l'entrata in vigore della legge 38/2006, che ha modificato la legge sull'ordinamento penitenziario, nel catalogo dei delitti ostativi alla predetta sospensione della esecuzione della pena

detentiva breve, sono inclusi anche quelli di violenza sessuale di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies Cp;

c) le disposizioni che individuano i delitti ostativi alle misure alternative alla detenzione e quelle che *per relationem* individuano i delitti ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva, non hanno natura di norma penale sostanziale e quindi non soggiacciono al principio di irretroattività stabilito dall'articolo 2 Cp e dall'articolo 25, comma 2, Costituzione: pertanto, le modifiche legislative alle disposizioni predette, si applicano a tutti i rapporti esecutivi non ancora esauriti al momento della entrata in vigore della novella legislativa.

PAGINA BIANCA

APPENDICE STATISTICA

Fonti:

Istat - Statistiche giudiziarie penali
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero di Giustizia - Direzione Nazionale Antimafia

1. Delitti denunciati, denunce e persone denunciate per alcune tipologie di delitto per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale

Tavola 1.1 - Alcune tipologie di delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. ITALIA - Anni 1996-2004

Delitti	Anni								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Prostituzione minorile	-	-	9	108	136	198	173	190	201
Pornografia minorile	-	-	21	82	406	1.767	1.370	758	726
Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori	-	-	0	24	97	154	425	394	537
Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minori	-	-	0	1	1	4	4	2	3
Tratta e commercio di schiavi minori per avviarli alla prostituzione	-	-	-	-	-	4	1	4	6
Alienazione ed acquisto di schiavi minori per prostituzione e prelievo di organi	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Violenza sessuale	3.304	3.269	4.185	4.448	3.389	4.047	4.334	4.319	4.344
Violenza sessuale di gruppo	13	70	82	110	130	177	185	209	227
Atti sessuali con minorenne	160	390	585	445	499	720	784	735	748

Fonte: Istat - Statistiche giudiziarie penali

**Tavola 1.2 - Denunce per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale secondo alcune tipologie di delitto.
ITALIA - Anni 1996-2004**

Delitti	Anni								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Prostituzione minorile	-	-	9	105	125	169	155	171	180
Pornografia minorile	-	-	21	81	404	1.752	1.360	746	710
Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori	-	-	0	16	79	105	333	253	370
Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minori	-	-	0	1	1	4	4	2	3
Tratta e commercio di schiavi minori per avviarli alla prostituzione	-	-	-	-	-	-	1	4	6
Alienazione ed acquisto di schiavi minori per prostituzione e prelievo di organi	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Violenza sessuale	3.086	3.047	3.982	4.231	3.238	3.798	4.098	4.079	4.090
Violenza sessuale di gruppo	12	63	79	103	122	163	172	199	212
Atti sessuali con minorenne	155	366	452	313	334	457	484	451	450

Fonte: Istat - Statistiche giudiziarie penali

**Tavola 1.3 - Persone denunciate per le quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale secondo alcune tipologie di delitto.
ITALIA - Anni 1996-2004**

Delitti	Anni								
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Prostituzione minorile	-	-	3	211	117	409	351	314	394
Pornografia minorile	-	-	0	12	46	138	230	278	330
Detenzione materiale pornografico attraverso sfruttamento di minori	-	-	0	7	8	30	132	183	365
Turismo finalizzato allo sfruttamento e prostituzione minori	-	-	0	0	1	0	0	0	1
Tratta e commercio di schiavi minori per avviarli alla prostituzione	-	-	-	-	-	-	3	2	76
Alienazione ed acquisto di schiavi minori per prostituzione e prelievo di organi	-	-	-	-	-	-	-	0	1
Violenza sessuale	2.238	2.296	3.088	2.949	1.977	2.665	3.064	3.115	3.019
Violenza sessuale di gruppo	23	134	152	122	187	362	293	408	393
Atti sessuali con minorenne	131	339	341	235	165	280	293	324	276

Fonte: Istat - Statistiche giudiziarie penali